



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio Contrattazione Collettiva

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0075628 P-
del 28/11/2023



Al Ministero della Difesa
Direzione generale per il personale civile
persociv@postacert.difesa.it

e, p.c. Al Ministero dell'Economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/
IGOP
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Oggetto: Ministero della Difesa - Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2023-2025.

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo suindicata, trasmessa ai fini del controllo congiunto previsto dall'articolo 40-*bis*, comma 2, del d.lgs. n.165 del 2001.

Al riguardo, innanzitutto, si rinvia all'allegato parere del Ministero dell'Economia e delle finanze/IGOP (prot. 270553 del 28/11/2023).

Preliminarmente e rispetto a quanto affermato nella documentazione illustrativa circa l'ultima Relazione sulla *performance* approvata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (relativa al 2020), si richiama quanto stabilito dall'art. 14, comma 6 del d. lgs. n. 150/2009 secondo cui tale adempimento costituisce "*condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito*" come quelli previsti dall'ipotesi di accordo in esame.

In ordine al contenuto di detta ipotesi e, in primo luogo, per ciò che concerne le disposizioni dell'art. 3 e relativo allegato A, che completano la disciplina relative al nuovo ordinamento professionale con la **declaratoria delle competenze delle famiglie professionali** (già individuate nel CCNI stralcio sottoscritto in via definitiva il 27/01/2023), si osserva quanto segue.

In relazione a tutte le aree, nelle parti dell'allegato A relative alle "abilità" spesso vengono indicati i compiti o le attività e sono, quindi, descritti i profili professionali i quali, si ribadisce, che non costituiscono materia di contrattazione (*cfr.* nota DFP 3465/2023). Si citano tra gli esempi più significativi, in relazione alle abilità descritte per l'area delle elevate professionalità, il "*collaborare con l'Avvocatura dello Stato per la redazione di atti a difesa dell'amministrazione nelle controversie afferenti Appalti pubblici sopra la soglia comunitaria*"; oppure, in relazione all'area dei funzionari, "*effettuare analisi giuridiche, scrivere memorie e pareri ... rilasciare copie, estratti e certificati nell'ambito delle proprie attribuzioni*" o, ancora, la previsione che il personale considerato possa svolgere le funzioni di "*RUP*" oppure di "*addetto o responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione*" e simili.

Si ritiene, pertanto, che tutto quanto descriva le attività/funzioni/compiti demandati al personale delle varie aree, piuttosto che le conoscenze ed attitudini necessarie a tal fine, non possa costituire parte integrante del contratto integrativo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio Contrattazione Collettiva

Con riferimento alle previste “conoscenze” contenute nello stesso allegato per l’area dei funzionari e degli assistenti, poi, si osserva che il rinvio al precedente sistema classificazione del personale civile della Difesa (NSC 2010) deve ritenersi ormai superato dalle disposizioni del CCNL 2019/2021 sull’attuale ordinamento professionale e dai contratti integrativi, tra cui l’ipotesi in esame. Di conseguenza, anche queste altre parti dell’allegato A devono essere espunte.

In proposito, inoltre, si raccomanda la piena aderenza a quanto previsto dall’Allegato A del CCNL 2019/2021 in tema di responsabilità nell’ambito delle specifiche professionali.

In relazione all’art. 18 relativo alla “**Performance individuale**” oltre ad un refuso nella citazione della normativa contrattuale al comma 1, si evidenzia, al comma 4, che in caso di *ex aequo*, per l’attribuzione della maggiorazione, è stato previsto l’utilizzo del criterio della presenza in servizio, sul punto tenuto conto della natura dell’istituto, si richiede, in sede di sottoscrizione definitiva, di espungere tale previsione, dando priorità al criterio riferito alla valutazione individuale attribuita nelle annualità precedenti.

Per quel che concerne l’art. 19, relativo alle **posizioni organizzative**, la previsione delle tipologie degli incarichi indicati nell’allegato B, non è conforme alla previsione di cui all’art. 7 del CCNL Funzioni Centrali 2019/2021, in quanto tale materia non rientra tra quelle previste per la contrattazione integrativa, essendo demandata alla autonomia di parte datoriale; considerato quanto rappresentato se ne chiede l’espunzione in sede di sottoscrizione definitiva.

Inoltre, sempre con riferimento all’art. 19 dell’ipotesi di accordo, desta perplessità la previsione di cui all’ultimo alinea, circa la determinazione della “**Indennità per Posizioni Organizzative**” in proporzione alla valutazione, “*analogamente a quanto previsto nel precedente articolo per la performance individuale*”.

Ciò, in considerazione delle nuove disposizioni del CCNL 2019/2021 (art. 15, commi 2 e 3) che prevedono espressamente la graduazione di tale indennità solo in relazione agli incarichi conferiti.

Pertanto, non si ritiene conforme alle suddette disposizioni la previsione di una proporzionalità tra l’indennità di posizione e gli esiti della valutazione, ferma restando la rilevanza della valutazione negativa ai fini della revoca dell’incarico di posizione organizzativa e della corresponsione degli emolumenti connessi alla produttività.

Rispetto alla decorrenza delle “**Progressioni economiche all’interno delle aree**” si chiede di uniformare l’art. 22, comma 3 alla disposizione dell’art. 14 comma 3 del CCNL 2019/2021 e, quindi, di prevedere la decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione dell’accordo definitivo sull’argomento.

Pertanto, anche in relazione alla disciplina degli sviluppi economici **per l’annualità 2023**, di cui all’art. 27 e alle Tabelle C1, C2, C3, la clausola sulla decorrenza di queste dal 01/01/2023 è asseverabile se espressamente subordinata alla condizione che si giunga alla sottoscrizione dell’accordo definitivo entro il corrente anno.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio Contrattazione Collettiva

Inoltre, con riguardo ai contingenti per il conferimento dei “differenziali stipendiali”, si evidenzia che, quanto statuito, è asseverabile nella misura in cui sia rispettata la quota limitata, entro il limite del 50% dei beneficiari, rispetto alla platea degli aventi diritto, per ciascuna delle tre aree.

In merito alle disposizioni dell’art. 28 sul “***Welfare integrativo e Provvidenze***”, si rinvia a quanto richiesto nell’allegato parere del Ministero dell’Economia e delle finanze/IGOP, prima richiamato.

Infine, in relazione all’art. 30 “***Interpretazione autentica dei contratti integrativi***” si richiama quanto stabilito dal CCNL 2019/2021 dall’art. 3, comma 5 circa la necessità che ciò debba avvenire con le procedure di cui all’art. 8 (*Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure*) del medesimo CCNL.

In conclusione e per quanto innanzi detto, si ritiene che l’ipotesi di accordo possa avere ulteriore corso esclusivamente alle condizioni indicate nella presente e nella citata nota del Ministero dell’Economia e delle finanze/IGOP.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
(Dott. Valerio Talamo)